

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI CUI ALL'ARTICOLO 24, COMMA 3, LETTERA B), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità della procedura valutativa dei ricercatori a tempo determinato con contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 – Attivazione della procedura di valutazione

1. Nell'ambito delle risorse assegnate dal Consiglio dell'Università per il reclutamento di personale docente, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Consiglio del Dipartimento di afferenza delibera, nella composizione limitata ai professori di prima e seconda fascia, di sottoporre a valutazione, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, il titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica.
2. Nell'ambito delle risorse assegnate dal Consiglio dell'Università per il reclutamento di personale docente, il Consiglio del Dipartimento di afferenza ha la facoltà di anticipare, mediante delibera assunta a maggioranza assoluta dai professori di prima e seconda fascia, la procedura di valutazione di cui al precedente comma 1, a partire dalla scadenza del primo anno di contratto qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) necessità di sopperire a motivate esigenze di natura didattica, relative ad attività formative dei corsi di laurea e di laurea magistrale che non possono essere affidate a docenti dell'Ateneo;
 - b) esigenze di carattere scientifico collegate a rilevanti progetti competitivi in ambito nazionale ed internazionale.
3. La deliberazione del Consiglio di Dipartimento di cui ai precedenti punti 1 e 2 deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) l'indicazione del ricercatore di tipo b) per il quale si avvia la procedura di valutazione;
 - b) l'indicazione del settore concorsuale;
 - c) le funzioni che il professore dovrà svolgere, ovvero la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - d) la sede di servizio;
 - e) l'indicazione dei criteri di valutazione e dei punteggi di cui all'art. 6, nonché di eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per la chiamata nel ruolo di professore associato.
 - f) la proposta di composizione della Commissione giudicatrice di cui all'articolo 4.

Art. 3 – Avviso per la partecipazione alla procedura di valutazione

1. L'avviso per la partecipazione alla procedura di valutazione, contenente gli elementi di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), è pubblicato per almeno 15 giorni sul sito internet dell'Ateneo.
2. I soggetti che intendono partecipare alla procedura di valutazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, devono presentare apposita domanda, esclusivamente per via telematica, entro il termine di scadenza indicato nell'avviso

3. Alla domanda di cui al comma 2, gli interessati devono allegare la relazione di cui all'articolo 5, comma 2, sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e istituzionali svolte nel periodo di servizio.
4. Alla procedura valutativa non possono partecipare coloro che, alla data di scadenza dell'avviso, abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore di prima o seconda fascia appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio dell'Università.

Art. 4 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, tra i quali almeno un professore ordinario e almeno un professore esterno all'Ateneo non titolare di contratti per attività didattiche presso l'Ateneo nell'ultimo triennio, appartenenti allo stesso Settore concorsuale o, in mancanza, allo stesso Macrosettore oggetto della valutazione e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6, commi 7 e 8, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Non possono far parte delle Commissioni di cui al presente articolo coloro che siano componenti in carica delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.
3. Le Commissioni giudicatrici sono costituite garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere e nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. A tal fine ogni commissario deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi nei confronti dei candidati, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1.
4. A seguito dell'acquisizione delle autocertificazioni di cui al comma 3, la Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Rettore, pubblicato sul sito internet dell'Università.
5. La Commissione esprime una motivata valutazione sull'attività del candidato, basata sul giudizio analitico formulato in applicazione dei criteri e delle modalità di attribuzione dei punteggi e gli standard qualitativi per lo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 6.
6. La Commissione conclude i lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione dei lavori.
7. Nel caso in cui la Commissione non concluda i lavori entro i termini stabiliti, il Rettore nomina una nuova Commissione in sostituzione della precedente, nel rispetto di quanto disciplinato al comma 1.
8. La partecipazione in qualità di componenti della Commissione di valutazione da parte dei docenti di ruolo presso l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste rientra nei doveri istituzionali del personale docente. Ai componenti non in ruolo presso l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste è corrisposto il rimborso delle spese di trasferta per tutta la durata di espletamento dei lavori della Commissione.
9. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.

Art. 5 – Attività oggetto di valutazione

1. Sono oggetto di valutazione, secondo i criteri definiti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344, l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal candidato nell'ambito del contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 240/2010 e quelle che ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto.

2. Tali attività devono essere debitamente certificate dai registri, validati dai competenti organi, per quanto attiene all'attività didattica, relativa agli anni accademici conclusi, e da una specifica relazione, redatta dall'interessato, per quanto attiene all'attività didattica dell'anno accademico in corso di svolgimento, all'attività di ricerca e di terza missione, nonché ai compiti istituzionali svolti nel periodo di servizio.
3. La valutazione è diretta a verificare che le attività svolte nel periodo oggetto di valutazione siano state coerenti con gli impegni e gli obiettivi che il Dipartimento si era posto al momento della proposta di attivazione della procedura per il conferimento del contratto, tenuto conto della quantità, qualità e impatto della produttività scientifica, della continuità del lavoro di ricerca, della quantità e qualità delle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché dell'impegno nelle attività organizzative e di servizio.
4. Nel caso di anticipazione della procedura di valutazione di cui all'articolo 2, comma 2, la valutazione deve comprendere anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del Settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto. La Commissione giudicatrice stabilisce, in questo caso, con anticipo di 48 ore rispetto alla data di svolgimento, l'argomento della prova didattica, consistente in una lezione su un argomento scelto dal candidato tra tre argomenti individuati dalla Commissione e li comunica telematicamente al candidato. La scelta del candidato dovrà essere comunicata telematicamente alla Commissione con un anticipo di almeno 24 ore rispetto allo svolgimento della prova.

Art. 6 – Modalità di attribuzione dei punteggi e standard qualitativi per la valutazione

1. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione e i punteggi espressi in centesimi che possono essere attribuiti sono i seguenti:
 - a) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensiva anche della prova didattica ove prevista, fino ad un massimo di 30 punti;
 - b) attività di ricerca comprensiva di pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di 50 punti;
 - c) attività istituzionali e di terza missione, fino ad un massimo di 20 punti.
2. La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti deve avere riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
 - b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
 - c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
 - d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
3. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica deve avere riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
 - b) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
 - c) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
4. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.
5. La Commissione effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
6. La Commissione giudicatrice, altresì, valuta la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
 7. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale, la Commissione nel valutare le pubblicazioni tiene conto anche dei seguenti indicatori:
 - a) numero totale delle citazioni;
 - b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - c) "impact factor" totale;
 - d) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
 8. Ai fini della valutazione delle attività istituzionali, si tiene conto del grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità.
 9. La valutazione si intende positiva in caso di raggiungimento di un punteggio non inferiore a 70 centesimi.

Art. 7 - Conclusione della procedura

1. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla trasmissione dei verbali della Commissione. In caso di rilevate irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione che deve sanare le irregolarità entro un termine stabilito dal provvedimento stesso. Se la Commissione non provvede nel termine stabilito, il Rettore dispone l'annullamento degli atti della procedura.
2. Dopo l'approvazione degli atti di cui al precedente comma 1, il Consiglio di Dipartimento, in caso di esito positivo della valutazione, delibera a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, la proposta di chiamata e la relativa data di decorrenza. In caso di esito negativo della valutazione, il Consiglio di Dipartimento dà atto della conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al Senato accademico e al Consiglio dell'Università.
3. La proposta di chiamata di cui al precedente comma 2 è trasmessa al Senato accademico e al Consiglio dell'Università per la necessaria approvazione.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari in materia.